



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE
DI CIRCHI EQUESTRI, DELLE ATTIVITA' DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI
DIVERTIMENTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 20.07.1987, n. 245

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 09.09.1991, n. 353

Sentenza TAR di Trento Reg. Dec. N. 33/94

INDICE

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Definizione di spettacolo viaggiante.....	3
Art. 3 - Destinazione delle aree.....	3
Art. 4 - Precarietà dell'occupazione.....	3
Art. 5 - Responsabilità verso terzi.....	3
Art. 6 - Obbligo tributario.....	3
TITOLO SECONDO – PARCHI DI DIVERTIMENTO.....	3
Art. 7 - Periodo delle manifestazioni.....	3
Art. 8 - Concessione delle aree.....	4
Art. 9.....	4
Art. 10 - Istruttoria della domanda.....	4
Art. 11 - Criteri della concessione.....	5
Art. 12 - Attribuzione del punteggio.....	5
Art. 13 - Sostituzione dell'attrazione.....	5
Art. 14 - Rinunce e mancate partecipazioni.....	5
Art. 15 - Criteri di successione.....	6
Art. 16 - Deposito cauzionale.....	6
Art. 17 - Presentazione delle autorizzazioni di legge.....	6
Art. 18 - Installazione e smontaggio delle attrezzature.....	6
Art. 19 - Disciplina interna del parco.....	6
Art. 20 - Variazione delle misure d'ingombro delle attrazioni.....	7
Art. 21 - Parcheggi degli automezzi di trasporto e di soggiorno.....	7
Art. 22 - Attività complementari.....	7
Art. 23 - Norme transitorie.....	7
TITOLO TERZO - CIRCHI EQUESTRI ED ALTRE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.....	7
Art. 24 - Concessione delle aree.....	7
Art. 25 - Modalità per la domanda.....	7
Art. 26 - Criteri di concessione.....	8
Art. 27 - Esito della domanda.....	8
Art. 28 - Depositi cauzionali.....	8
Art. 29 - Presentazione delle autorizzazioni di legge.....	8
Art. 30 - Collaudo degli impianti.....	9
Art. 31 - Disciplina d'uso.....	9
TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI FINALI.....	9
Art. 32 - Richiamo ad altre norme.....	9
Art. 33 - Efficacia del regolamento.....	9
Art. 34.....	9

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina la concessione degli spazi ed aree pubbliche per l'installazione anche in forma occasionale dei circhi, delle attività degli spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimento, ed è emanato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.

Art. 2 - Definizione di spettacolo viaggiante

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante, soggette alla disciplina della legge 337/1968 e del presente Regolamento, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, anche se in maniera stabile¹.

Art. 3 - Destinazione delle aree

L'installazione dei circhi equestri, delle attività degli spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimento su suolo pubblico è consentita soltanto negli spazi e nelle aree all'uopo indicate dall'Amministrazione Comunale. L'installazione su suolo privato è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Comune, in aggiunta a quella rilasciata dal titolare dell'area.

Art. 4 - Precarietà dell'occupazione

La concessione ad occupare suolo pubblico in applicazione del presente Regolamento ha carattere di precarietà ed è comunque limitata al periodo indicato nell'atto di concessione.

Può essere revocata per motivi di sicurezza, di ordine pubblico, d'igiene o per eventi eccezionali. La revoca della concessione, per qualsiasi motivo, dà comunque diritto al solo rimborso dei tributi pagati relativi al periodo conseguente mancato uso, escludendo qualsiasi altro indennizzo.

Art. 5 - Responsabilità verso terzi

Il Comune concede l'occupazione delle aree in argomento senza assumere alcuna responsabilità, né verso il concessionario, né verso terzi, per qualsiasi danno o molestia che possano derivare a chicchessia per effetto dell'occupazione medesima. Eventuali pretese risarcitorie saranno effettuate nei confronti del concessionario. Qualora fossero azionate nei confronti del concedente, il concessionario sarà tenuto a manlevarlo in tutte le ipotesi di soccombenza giudiziale.

Art. 6 - Obbligo tributario

La concessione di ogni singola occupazione è subordinata al pagamento della tassa prevista dal capo XII, Sez. I del T.U. della Finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 e successive modificazioni, ed in particolare degli artt.194, 195, 195 bis come riformati dalla legge 18 marzo 1968 n.337, che prevede, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con l'istallazione di parchi di divertimento, dei circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante, la riduzione del 20% delle tariffe, con esclusione di qualsiasi aumento in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati (art. 10 legge 18 marzo 1968 n. 337).

TITOLO SECONDO – PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 7 - Periodo delle manifestazioni

L'installazione di parchi di divertimento (Luna Park) a carattere temporaneo, nei quali non sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni, è consentita per

¹ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 09.09.1991, n. 353.

consuetudine due volte l'anno e precisamente in inverno (Carnevale) e in autunno (ottobre-novembre).²

L'installazione di parchi di divertimento, come definiti dall'art. 7 della legge 337/1968 e dalla Circolare Ministeriale n. 4803/TB30 dd. 27/09/1989, è comunque soggetta alle disposizioni contenute nel titolo Secondo del presente Regolamento.³

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno l'installazione a tempo determinato di singole attrazioni, o di modificare la collocazione temporale nel corso dell'anno dei parchi di divertimento nonché di stabilirne l'esatta durata.

Art. 8 - Concessione delle aree

La concessione delle aree viene accordata direttamente agli esercenti, in regola con le normative vigenti, senza ricorso ad esperimento d'asta.

E' vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma delle aree stesse, in caso di infrazione la concessione è revocata, e tanto il cedente che il concessionario saranno esclusi per un periodo minimo di tre anni.

Art. 9

Per ottenere la concessione dell'area ogni interessato deve presentare la domanda al Comune di Rovereto, in carta legale o resa legale, entro e non oltre il 30 giugno per il parco d'autunno ed entro e non oltre il 31 ottobre per il parco d'inverno (salvo diversa indicazione da parte del Comune).⁴

Nella domanda deve essere indicato:

- a - nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza del richiedente se persona fisica, denominazione, ragione sociale e sede per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- b - codice fiscale;
- c - tipo di attrazione o di attrazioni che si intendono installare, nonché relativa descrizione;
- d - dimensioni d'ingombro delle attrazioni, comprese sporgenze, pedane e pensiline;
- e - il n. ed il tipo di polizza assicurativa R.C. idonea al tipo di attrazione (con indicazione dei massimali);
- f - dimensione d'ingombro delle carovane di abitazione;
- g - gli estremi del nulla osta ministeriale e n. contrassegno di cui all'art. 6 della legge 337/68;
- h - gli estremi dell'autorizzazione di P.S. (se occorrenti);
- i - anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante e di gestione nell'attrazione che si intende installare.

Le domande pervenute oltre i termini stabiliti non saranno accolte. Le domande carenti delle indicazioni previste dovranno essere completate entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale.⁵

Non potranno inoltre essere accolte le istanze presentate dagli esercenti, in pendenza del pagamento dell'obbligo tributario previsto dall'art.6 del Regolamento e/o di altri servizi resi dall'Amministrazione Comunale in occasione di precedenti manifestazioni.⁶

Art. 10 - Istruttoria della domanda

L'Amministrazione Comunale valuta le domande presentate, provvedendo alla compilazione della graduatoria, sulla base della quale verranno effettuate le concessioni.

L'esito della domanda viene comunicato almeno 30 giorni prima della prevista data d'inizio della manifestazione, le decisioni negative devono essere motivate e l'interessato può proporre ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

² Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale 09.09.1991, n. 353.

³ Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale 09.09.1991, n. 353.

⁴ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 09.09.1991, n. 353

⁵ Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale 09.09.1991, n. 353.

⁶ Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale 09.09.1991, n. 353.

Art. 11 - Criteri della concessione

La concessione è data dal Sindaco o dall'Assessore Delegato.

Nella formazione della graduatoria per l'assegnazione degli spazi verranno applicati i seguenti criteri:

- a - anzianità di frequenza al parco con la medesima attrazione;
- b - anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante;
- c - residenza nel Comune di Rovereto, o nella Provincia o nella Regione o nelle province limitrofe (Sondrio – Brescia – Verona – Vicenza – Belluno).

Non sono ammesse al parco più di due attrazioni uguali o dello stesso genere (salvo tiri a segno, rotonde tiri, pugnometri e pesche verticali.....), salvo motivi eccezionali adottati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12 - Attribuzione del punteggio

L'attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria prevista dall'art.11 sarà fatta sulla base della seguente tabella:

valore dei punti:

a - anzianità di frequenza per ogni anno di installazione della medesima attrazione.	punti	8
b - anzianità di residenza (non cumulabile): nel Comune di Rovereto	punti	8
nella Provincia di Trento	punti	4
nella Provincia di Bolzano	punti	2
nelle Province limitrofe (Sondrio, Brescia, Verona, Belluno, Vicenza)	punti	1
c - anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante	punti	0.3

Per ciascun anno di appartenenza alla categoria e per un massimo di venti anni.

Il punteggio di cui al punto a - verrà attribuito a partire dal mese di settembre 1983. Il punteggio del parco invernale non è cumulabile con quello d'autunno.

Art. 13 - Sostituzione dell'attrazione

Il punteggio subisce le seguenti modificazioni nel caso di sostituzione dell'attrazione:

1. sostituzione dell'attrazione con un'altra dello stesso tipo senza variazioni di ingombro o con variazioni in eccesso non superiori al 10% della superficie, ---punteggio invariato.
2. se le misure di ingombro superano la percentuale di cui sopra, il punteggio sarà ridotto in proporzione all'aumento della superficie oltre la percentuale sopra stabilita;
3. sostituzione con un'altra di diverso tipo e costituente un'attrazione novità, cioè diversa da ogni altra operante nel parco, se la superficie di ingombro rimane invariata o aumenta non più del 25%, il punteggio rimane invariato.

Se le misure di ingombro superano tale percentuale, il punteggio viene ridotto proporzionalmente;

4. sostituzione dell'attrezzatura con altra di diverso tipo, nei limiti del disposto dell'art. 11 ultimo comma, il punteggio viene ridotto del 50%.

Ove tuttavia l'accoglimento della nuova attrazione comportasse l'esclusione di altre attrazioni già frequentatrici, la domanda non potrà essere accolta.

La variazione delle misure d'ingombro in difetto non comporta variazione di punteggio.

Art. 14 - Rinunce e mancate partecipazioni

L'eventuale rinuncia o mancata partecipazione, comporta la perdita totale del punteggio di cui al punto a- dell'art. 12.

Nel caso che la rinuncia sia comunicata per iscritto al Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, il punteggio di cui sopra sarà ridotto del 50%.

Art. 15 - Criteri di successione

L'acquisizione dell'azienda, per atto tra vivi purchè adeguatamente documentato, dà luogo al riconoscimento del punteggio di cui al punto a- dell'art.12.

Nella successione "mortis causa" il punteggio viene riconosciuto all'erede legittimo, purchè conduca personalmente l'intera azienda. Se la stessa, per effetto di successione testamentaria o legittima, è frazionata in più parti, anche il punteggio verrà proporzionalmente frazionato.

Art. 16 - Deposito cauzionale

Ai concessionari viene richiesto un deposito cauzionale, in un ammontare commisurato all'estensione dell'area, e che comunque non potrà essere inferiore a £ 50.000. Le modalità del versamento sono stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Il deposito cauzionale non viene restituito se vengono riscontrati danni al suolo occupato e/o se il concessionario rinuncia successivamente all'area assegnata.

Art. 17 - Presentazione delle autorizzazioni di legge

Per il rilascio dell'autorizzazione, i concessionari, devono produrre in visione all'incaricato comunale i seguenti documenti:

1. il certificato di collaudo dell'attrazione(se previsto);
2. autorizzazione rilasciata dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ai sensi dell'art. 6 della 18 marzo 1968 n. 337;
3. licenza di P.S.;
4. licenza di commercio ambulante per le attività complementari di cui all'art.22 nonché relative autorizzazioni sanitarie;
5. ricevuta attestante il versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 16;
6. fotocopia polizza assicurativa R.C.

Le imprese di nazionalità straniera devono esibire in visione anche l'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 18 marzo 1968 n. 337.

I concessionari che non sono in grado di produrre la sopraccitata documentazione decadono da ogni diritto relativo alla concessione dell'area.

Art. 18 - Installazione e smontaggio delle attrezzature

Per il montaggio delle attrezzature sono riservati i cinque giorni immediatamente precedenti a quelli fissati per la durata del parco.

Per lo smontaggio delle attrezzature sono riservati i tre giorni immediatamente successivi alla chiusura del parco.

Eventuali deroghe possono essere concesse per motivi di carattere eccezionale dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di abbandonare l'area con la propria attrezzatura oppure smontare la medesima prima della scadenza del termine fissato all'art. 7.

L'Amministrazione Comunale per motivi di carattere eccezionale, può consentire eventuali deroghe al disposto di cui al comma precedente.

Le eventuali violazioni di quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 di quest'articolo, se non espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, comportano la perdita totale del punteggio di cui al punto a- dell'art.12 nonché l'eventuale incameramento del deposito cauzionale ai sensi dell'art.16.

Art. 19 - Disciplina interna del parco

Le attrazioni devono essere montate con criteri di sicurezza, igienicità e decoro.

I concessionari ne rispondono personalmente, anche se l'attrazione è gestita per mezzo di personale dipendente.

Devono inoltre evitare qualsiasi causa di disturbo ed osservare scrupolosamente le direttive impartite loro dall'Amministrazione Comunale.

I concessionari devono gestire personalmente o a mezzo di familiari collaboratori o dipendenti regolarmente assunti, l'attrazione.

E' vietata qualsiasi forma di subconcessione.

In caso di inadempienze, oltre alle sanzioni previste dalla legge, il Comune potrà disporre l'immediato allontanamento dal parco del trasgressore senza diritto di rimborso alcuno.

Art. 20 - Variazione delle misure d'ingombro delle attrazioni

E' vietato variare le misure d'ingombro delle attrazioni, pena la decadenza della concessione.

Art. 21 - Parcheggi degli automezzi di trasporto e di soggiorno

Gli automezzi di trasporto delle attrezzature e quelli di soggiorno appartenenti ai concessionari devono parcheggiare nelle aree all'uopo indicate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 22 - Attività complementari

Sono considerate attività complementari:

- a- banchi dolci
- b- zucchero filato
- c- banchi gastronomici

I titolari di tali banchi devono sottostare alle norme del presente Regolamento.

Il punteggio conseguito di cui al punto a- dell'art.12 è valido solamente per le attività complementari e non è trasferibile per cambio di attrazioni dello spettacolo viaggiante.

I prodotti posti in vendita devono corrispondere a quelli indicati sull'autorizzazione amministrativa.

E' fatto salvo il rispetto delle normative in materia d'igiene nonché delle varie leggi e regolamenti in materia di commercio ambulante.

Art. 23 - Norme transitorie

In sede di prima applicazione e formazione della graduatoria di cui all'art. 11 gli esercenti dello spettacolo viaggiante sono tenuti a produrre i seguenti documenti:

- a- certificato attestante l'anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante;
- b- certificato di residenza.

In occasione del parco d'autunno il termine indicato all'art.9 è prorogato al 31 agosto 1987, salvo diverse indicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO TERZO - CIRCHI EQUESTRI ED ALTRE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 24 - Concessione delle aree

L'installazione di circhi equestri e di altre attività dello spettacolo viaggiante, è consentita solamente nelle aree indicate dall'Amministrazione Comunale e per attività di spettacolo che non comportino l'utilizzo di animali di origine selvatica o esotica anche se addestrati alla presenza dell'uomo.⁷

L'allestimento di circhi o di altre attività dello spettacolo viaggiante su suolo privato è subordinato a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

La concessione di aree viene accordata direttamente agli esercenti muniti di autorizzazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, senza ricorso ad esperimento d'asta.

E' vietata ogni forma di subconcessione. In caso di infrazione la concessione è revocata e tanto il cedente che il concessionario saranno esclusi per un periodo minimo di tre anni.

Art. 25 - Modalità per la domanda

Chiunque intenda collocare ed esercitare nel territorio del Comune un circo equestre o un'altra attività dello spettacolo viaggiante, deve presentare domanda al Comune di Rovereto, in carta legale o resa legale almeno 90 gg. prima della data di inizio della manifestazione.⁸

⁷ Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale 09.09.1991, n. 353. Comma annullato con la sentenza del TAR di Trento Reg. Dec. n. 33/94.

⁸ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 09.09.1991, n. 353.

Nella domanda l'interessato deve specificare, oltre alle sue generalità, residenza, domicilio e il n. di codice fiscale, il n. di contrassegno di cui all'art.6 della legge 18.03.1968 n.337, l'autorizzazione ad organizzare spettacoli viaggianti rilasciata dal Ministero del Turismo e dello spettacolo, nonché l'eventuale copertura assicurativa di R.C. (con indicazione dei massimali). Deve, inoltre, comunicare l'estensione dell'area necessaria per l'installazione delle attrezzature, nonché il n. dei carri e carovane abitazione al seguito.

La domanda deve inoltre contenere una dichiarazione da parte del richiedente nella quale si esclude l'utilizzo per gli spettacoli di animali di origine selvatica o esotica anche se addestrati alla presenza dell'uomo.⁹

Art. 26 - Criteri di concessione

La concessione è rilasciata dal Sindaco o dall'Assessore delegato previo esame delle possibilità di occupazione dell'area richiesta compatibilmente con la natura degli spettacoli e delle attività esercitate.

L'Amministrazione Comunale per esigenze di sicurezza e di rispetto della quiete pubblica, può limitare la superficie richiesta nonché prescrivere limitazioni ed orari per l'esercizio dell'attività.

Non potranno essere accolte le istanze presentate dagli esercenti di spettacoli circensi o di altre attività dello spettacolo viaggiante (ad esclusione dei parchi di divertimento (Luna Park)), qualora gli stessi risultassero in pendenza del pagamento degli obblighi tributari previsti dall'art.6 del presente regolamento e/o di altre obbligazioni inerenti agli spettacoli stessi in essere con l'Amministrazione Comunale.¹⁰

Art. 27 - Esito della domanda

L'esito della domanda è comunicato agli interessati almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio della manifestazione.

Art. 28 - Depositi cauzionali

Ai concessionari è richiesto un deposito cauzionale a titolo di impegno dell'area commisurato all'estensione dell'area stessa e comunque non inferiore a £ 300.000- per i circhi equestri e a £ 100.00- per le altre attività dello spettacolo viaggiante. Il deposito cauzionale non viene restituito se il concessionario rinuncia successivamente all'area assegnata.

All'atto dell'installazione delle attrezzature, viene richiesto un ulteriore deposito cauzionale, a titolo garanzia danni, anch'esso commisurato all'estensione dell'area occupata e comunque non inferiore a £ 400.000- per i circhi equestri e a £ 200.000-per le altre attività dello spettacolo viaggiante.

I depositi cauzionali sono restituiti al termine della manifestazione, detratte le spese e le tasse di occupazione di cui all'art.6, nonché constatata l'insussistenza di danni; in caso di danni accertati verrà trattenuta la somma occorrente al ripristino dell'area.

E' facoltà dell'Amministrazione per motivi di carattere eccezionale, derogare dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 29 - Presentazione delle autorizzazioni di legge

Per il rilascio dell'autorizzazione di occupare l'area assegnata per installare le loro attrezzature, i medesimi devono produrre in visione all'Amministrazione Comunale i seguenti documenti:

1. autorizzazione rilasciata dal Ministero del Turismo e dello spettacolo ai sensi degli art. 6 e 7 della legge 18.03.1968 n. 337;
2. licenza di P.S.;
3. ricevuta attestante i versamenti dei depositi cauzionali di cui all'art.28;
4. fotocopia polizza assicurativa R.C.

I concessionari che non sono in grado di produrre la sopraccitata documentazione decadono da ogni diritto relativo alla concessione dell'area.

⁹ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale 09.09.1991, n. 353. Comma annullato con la sentenza del TAR di Trento Reg. Dec. n. 33/94.

¹⁰ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale 09.09.1991, n. 353.

Art. 30 - Collaudo degli impianti

Le attrezzature installate, prima dell'inizio dell'attività devono essere sottoposte a collaudo da parte dell'apposita Commissione per lo Spettacolo Viaggiante.

Art. 31 - Disciplina d'uso

I concessionari devono presentare le loro attrezzature in condizioni di sicurezza, igienicità e decoro. Essi rispondono anche per il personale dipendente, della conduzione dei loro esercizi.

Devono inoltre evitare qualsiasi motivo di disturbo ed osservare le norme e le prescrizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di imporre l'immediato allontanamento del complesso senza diritto di rimborso ed indennizzo alcuno.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Richiamo ad altre norme

Per quanto non stabilito dal presente regolamento è fatto espresso richiamo alle norme stabilite nel T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, nel T.U. delle leggi sulla Finanza Locale, a quelle in materia di prevenzione incendi, di tutela dei diritti d'autore, d'igiene e dei regolamenti locali nonché delle disposizioni di legge ordinarie e speciali in quanto applicabili.

Art. 33 - Efficacia del regolamento

Alla sua data di entrata in vigore, il presente Regolamento sostituisce ed annulla il precedente approvato con delibera del Consiglio Comunale n.96 dd.17 maggio 1973.

Art. 34

Le sanzioni previste per le violazioni del presente Regolamento sono stabilite con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.¹¹

¹¹ Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale 09.09.1991, n. 353.